Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 11 marzo 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1953.
Classificazione tra le provinciali di quattro strade comunali in provincia di Taranto . . . Pag. 769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Roccapiemonte a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno . . . Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1952.
Determinazione del contingente del personale salariato non di ruolo presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1952-1953. Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1953.
Determinazione del contingente del personale salariato non di ruolo presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1953-1954. Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1954.
Approvazione del programma relativo all'esperimento pratico per esercitare contemporaneamente le funzioni di conduttore e motorista abilitato . . . . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1954.
Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, a gestire una succursale in Porto Marghera . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1954.
Approvazione del 42° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra . . Pag. 772

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio Pag. 772
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 772
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . Pag. 773
Prefettura di Gorizia:
Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 773
Riduzione di cognome nella forma italiana . . Pag. 773

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile Pag. 773
Prefettura di Cosenza: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza . . Pag. 776
Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 776

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade comunali in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 3 dicembre 1951, n. 62, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) da Monacizzo a Torre dell'Ovo;

2) da Palagiano, per contrada Lenne, all'innesto statale n. 106;

3) dall'innesto Mottola-Palagianello, per contrada Belvedere, alla stazione San Basilio;

4) da Talsano all'innesto bivio Annunziata-Leporano presso Lido Gandoli;

5) dall'innesto bivio Annunziata-Leporano, presso contrada Battaglia, alla contrada Carelli;

6) da Manduria a Uggiano Montefusco;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 1° settembre 1953, n. 1776, fatta eccezione per le strade di cui ai numeri 4) e 5), le quali non hanno le caratteristiche funzionali richieste per la provincializzazione dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

Considerato che le strade di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade comunali scorrenti in provincia di Taranto sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima:

a) da Monacizzo a Torre dell'Ovo;

b) da Palagiano, per contrada Lenne, all'innesto statale n. 106;

c) dall'innesto Mottola-Palagianello, per contrada Belvedere, alla stazione San Basilio;

d) da Manduria a Uggiano Montefusco.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 178

(1150)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Roccapiemonte a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 15 febbraio 1952, numero 254, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Roccapiemonte a Castel San Giorgio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 1923;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Roccapiemonte a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 194

(1146)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1952.

Determinazione del contingente del personale salariato non di ruolo presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1952-1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1952 (registro n. 59 Presidenza, foglio n. 319), col quale venne confermato il contingente del personale salariato dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1951-52;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1924, n. 2114, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Ritenuta la necessità di confermare detto contingente per l'esercizio finanziario 1952-53;

Decreta:

Il contingente del personale salariato non di ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica viene così confermato per l'esercizio finanziario 1952-1953: 141 unità, di cui 20 % appartenente alla 1ª categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 20 giugno 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
AVANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Registro n. 69 Presidenza, foglio n. 57. — MENA

(1167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1953.

Determinazione del contingente del personale salariato non di ruolo presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1953-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1952 (registro n. 69 Presidenza, foglio n. 57), col quale venne determinato in 141 unità il contingente del personale salariato dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1952-53;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1924, n. 2114, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di confermare detto contingente per l'esercizio finanziario 1953-54;

Decreta:

Il contingente del personale salariato non di ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica viene confermato per l'esercizio finanziario 1953-54, in 141 unità, delle quali il 20 % può essere classificato nella 1ª categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 366

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1954.

Approvazione del programma relativo all'esperimento pratico per esercitare contemporaneamente le funzioni di conduttore e motorista abilitato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 262, 263, 264 e 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito programma relativo all'esperimento pratico al quale devono essere sottoposti coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi di conduttore e di motorista abilitato, per essere autorizzati ad esercitare contemporaneamente entrambe le funzioni a bordo di motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e di navi munite di motore asportabile di cui al penultimo comma dell'art. 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

Art. 2.

L'esperimento pratico di cui al precedente articolo deve essere sostenuto in presenza di un ufficiale di porto di grado non inferiore a capitano destinato presso una sede compartimentale o circondariale marittima.

Roma, addì 8 febbraio 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Programma relativo all'esperimento pratico per poter esercitare contemporaneamente entrambe le funzioni di conduttore e di motorista a bordo di motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e di navi munite di motore asportabile di cui all'art. 273, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

L'esperimento pratico, che avrà la durata di circa un'ora, consisterà nel far navigare il natante in porto e fuori di esso, possibilmente con vento fresco e mare mosso, con attracchi alle banchine, boe, galleggianti alla fonda, scalette, ponticelli, effettuando anche rapide virate nei due sensi in spazi ristretti.

L'esperimento avrà lo scopo di accertare che l'aspirante sia effettivamente idoneo a condurre il natante e ad eseguire qualsiasi manovra con calma, prontezza e capacità.

Durante la prova sarà accertato che il candidato conosca l'impiego pratico della bussola, le norme per evitare gli abbordi in mare, nonchè gli accorgimenti da usare nel trasporto dei passeggeri.

Il Ministro: TAMBRONI

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1954.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, a gestire una succursale in Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi, all'esercizio di Magazzini generali in Milano, ed il decreto Ministeriale 27 aprile 1950, che autorizza la medesima Società a gestire in Porto Marghera, provincia di Venezia, una succursale pel deposito di cereali nazionali;

Vista la domanda presentata dalla Società più volte citata, per estendere l'autorizzazione, da essa goduta a' sensi dei succitati decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 27 aprile 1950, al nuovo silos per cereali di cui la Società medesima ha dotato la precitata succursale di Porto Marghera;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia con le delibere n. 747 del 23 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, è autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale succursale pel deposito di cereali nazionali e nazionalizzati, il nuovo silos a celle circolari e miste in cemento armato, della capacità di circa q.li 30.000, costruito in Porto Marghera, sul terreno della Società per azioni Chiari e Forti, affiancato all'analoga costruzione già da tempo in esercizio, anch'essa in regime di magazzino generale succursale a' sensi del su richiamato decreto Ministeriale 27 aprile 1950.

Art. 2.

Ai depositi di cereali nazionali e nazionalizzati effettuati nei nuovi locali come sopra autorizzati, si applicano le norme regolamentari e le condizioni tariffarie in vigore per lo stabilimento principale di Milano della « Magazzini generali Mecozzi »; la cauzione a suo tempo prestata dalla « Mecozzi » per l'esercizio del detto stabilimento principale, si intende valida anche per i depositi che saranno effettuati nell'ampliamento dalla succursale di Porto Marghera, oggetto del presente decreto.

Art. 3.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Venezia e di Milano, sono incaricate di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1954.

Approvazione del 42° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il 42° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, a sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse:

Provincia di Forlì: Villa Verucchio, frazione del comune di Verucchio, già incluso nel 41° elenco approvato con decreto Ministeriale 12 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il Ministro: ROMITA

(1170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 6 marzo 1954, è revocato il decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Massari Zeno nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Filottrano, stesso distretto.

(1155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,87	644,75
» Firenze	624,85	643 —
» Genova	624,80	645 —
» Milano	624,88	643,75
» Napoli	624,75	645,50
» Palermo	624,86	645,12
» Roma	624,87	644 —
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,82	645,75

Media dei titoli del 10 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,25
Id. 3,50 % 1902	60,10
Id. 3 % lordo	80,65
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	643,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,65

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90 46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1954, pagina n. 494, relativo all'approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Rogge Fina, Pedrazzana e Renata, con sede nel comune di Pizzighettone (Cremona), le parole « deliberato dall'assemblea dei consorziati del 13 novembre 1952 » devono essere sostituite dalle parole: « deliberato dall'assemblea dei consorziati del 13 novembre 1932 ».

(1154)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Zotti Lodovico ed altro intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 5 giugno 1931, n. 45/103-I, nella forma originaria e precisamente da Zotti a Cotic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio di data 5 giugno 1931, n. 45/103/I, nel senso che il cognome del signor Zotti Lodovico fu Sebastiano e della fu Pelicon Maria, nato a Savogna d'Isonzo il 7 ottobre 1893 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cotic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Zotti Anna Maria, nata a Savogna d'Isonzo il 26 luglio 1884, sorella.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 11 gennaio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1119)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Mocnik Neda;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Mocnik Neda di Antonio e della Cristina Zavrtanik, nata a Tolmino addì 27 febbraio 1922, residente a Gorizia, viale XXIV Maggio n. 16, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocnik in Fortis.

Gorizia, addì 28 dicembre 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(1121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra:

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei *ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile del*l'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1953, n. 65160/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei trenta posti due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autentica) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure il diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749), oppure il diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro, che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi famiglia numerosa;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale U.N.S.E.A. e del personale I.R.C.E.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti

1) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) delle vedove di caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 843.

I benefici di cui sopra assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, ivi compresi quelli dei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

In caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra o invalidi per servizio, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione deve risultare rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione e, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera; i mutilati ed invalidi per servizio il certificato 69-*ter*, rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta da bollo da L. 200.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro primo del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; delle obbligazioni e dei contratti in genere; delle prove; della prescrizione;

5) diritto commerciale dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica; (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici; le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di sapere tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Per aver titolo ad uno dei due posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, il candidato dovrà superare la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio, degli ex combattenti e confinati politici e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1954
Registro n. 3, foglio n. 13. — MARTORELLA

(1137)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti numeri 38808 e 38809 in data 23 ottobre 1953;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 25830 del 18 luglio 1953, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna

1) Ziliotti Marianna: San Demetrio Corone (frazione Macchia).

Cosenza, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: LO MONACO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti numeri 38808 e 38809 in data 23 ottobre 1953;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 25839 del 18 luglio 1953, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Bagnato Aurelia: Rossano (3ª condotta).

Cosenza, addì 20 febbraio 1954

Il prefetto: LO MONACO

(1166)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i propri decreti n. 52575 e n. 52684 in data 28 dicembre 1953, con il primo dei quali si approvava la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bra e Saluzzo e con il secondo si provvedeva alla nomina dei vincitori a titolari dei posti messi a concorso;

Vista la rinuncia al posto di ufficiale sanitario del comune di Saluzzo effettuata dal vincitore precedentemente nominato dott. Ciravegna Gian Renato;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vaira Paolo, 3° classificato nella graduatoria degli idonei di cui al decreto prefettizio n. 52575 in data 28 dicembre 1953, è nominato ufficiale sanitario del comune di Saluzzo.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina da eseguirsi a cura del sindaco del Comune interessato.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Saluzzo.

Cuneo, addì 11 febbraio 1954

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i propri decreti n. 52575 e n. 52684 in data 28 dicembre 1953, con il primo dei quali si approvava la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bra e Saluzzo e con il secondo si provvedeva alla nomina dei vincitori a titolari dei posti messi a concorso;

Vista la rinuncia al posto di ufficiale sanitario del comune di Bra effettuata dal dott. Turletti Giuseppe;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ciravegna Gian Renato, 2° classificato nella graduatoria degli idonei, di cui al decreto prefettizio n. 52575 in data 28 dicembre 1953, è nominato ufficiale sanitario del comune di Bra.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina da eseguirsi a cura del sindaco del Comune interessato.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Bra.

Cuneo, addì 15 febbraio 1954

Il prefetto: JOANNIN

(1080)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.